



PUBBLICA ASSISTENZA

CROCE VERDE VILLASTELLONE



P.A. CROCE VERDE VILLASTELLONE
Via Artemisia Gentileschi, 1
10029 Villastellone (TO)
Tel. 011.19.77.80.63
C.F. 94060090010

VIDIMAZIONE
Villastellone, il 09/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI ROSARIO dott. Giovanni



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 02/19

Verbale di Assemblea Ordinaria del 14/07/2019.

L'anno 2019, il giorno 14, del mese di LUGLIO, alle ore 21,00, presso la sede di via Artemisia Gentileschi, 1, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione CROCE VERDE VILLASTELLONE

Sono presenti: Marco MORTARA - Giulia SCUTTARI - Paolo CALIPPO - Anna Maria MOSCATO - Eleonora BOSIO - Federico SERRA - Chiara MINA - Federico MIGLIETTI - Claudio APPENDINO - Francesco RACCA - Mariangela LANFRANCO - Nicholas GRASSO - Marco MAGGIO - Luca GHIGLIONE

Assume la Presidenza il Sig. Marco MORTARA

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale assemblea del 02/05/2019
2. Approvazione nuovo statuto associativo
3. Elezioni consigliere
4. Varie ed eventuali

1) Approvazione verbale assemblea del 02/05/2019

L'Assemblea dopo la lettura, approva all'unanimità tutto il contenuto del verbale relativo all'Assemblea del 02/05/2019

2) Approvazione nuovo statuto

Viene sottoposto all'assemblea il nuovo statuto associativo stilato nel rispetto della nuova legge che regola il terzo settore, viene letto punto per punto e una copia viene data ai presenti.

Vengono evidenziate le differenze ed integrazioni rispetto al precedente.

L'assemblea dopo ampia discussione approva all'unanimità il nuovo statuto dell'Associazione Croce Verde Villastellone ODV

3) Elezioni nuovo consigliere

A seguito delle elezioni avvenute in data odierna con apertura dei seggi dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e risultato vincitore il Socio Federico SERRA, il Presidente si congratula ed i soci si uniscono e augurano all'unanimità buon lavoro

4) Varie ed Eventuali:

Vengono informati i soci che il giorno 16/07/2019 verrà firmato il compromesso per l'affitto della nuova sede secondaria di Torino

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,15

La Segretaria

Giulia SCUTTARI

Il Presidente

Marco MORTARA

REGISTRO ASSEMBLEE DEI SOCI

Pag. 16 a 20

Registrato a MONCALIERI il 25 LUG. 2019

al n.° 1348 serie 3R

EURO e ESENTE DA IMPOSTE AL SEUSI DEL

D. Lgs. 117/2017 o. a. m. i.

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Marcello Franco

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO

(Dr. Marco)





STATUTO

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE VILLASTELLONE ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.,
l'Organizzazione di Volontariato PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE VERDE VILLASTELLONE ODV" siglabile " P.A. CVV Odv".
2. La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS.
3. L'emblema è anche il sigillo dell'Associazione P.A. CVV, esso consiste in una croce verde chiusa in un cerchio con la scritta CROCE VERDE VILLASTELLONE su fondo bianco e scritte in verde.
Questo emblema deve figurare sul frontespizio dello STATUTO nonché su tutti i mezzi operativi e su tutti i documenti e strumenti di comunicazione dell'Associazione di volontariato.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Villastellone (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli stessi gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
5. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 11/2

Art.2

Scopi e finalità

1. L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

operare senza fini di lucro nel campo della solidarietà sociale e specificamente in quelli sanitari, assistenziali ed educativi, ponendosi così al servizio dei bisognosi, degli ammalati e dei portatori di handicap.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 D.lgs 117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere:
 - a. Il servizio di trasporto sanitario ordinario ed urgente degli ammalati dal loro domicilio agli ospedali, agli ospizi e agli enti di assistenza e viceversa;
 - b. Il servizio di istruzione, formazione e perfezionamento del personale nel campo del pronto soccorso, dell'assistenza e dell'emergenza sanitaria;
 - c. Il servizio di istruzione, formazione e perfezionamento per operazioni di aiuto negli infortuni e nelle catastrofi;
 - d. Il servizio di istruzione, formazione e perfezionamento per l'assistenza anche a domicilio degli anziani e per l'assistenza sanitaria in genere;
 - e. Servizi di assistenza sanitaria nelle manifestazioni sportive, culturali ed eventi di massa in genere;
 - f. Collaborare con le Istituzioni e gli Enti preposti all'organizzazione ed alla gestione del servizio di emergenza sanitaria ed emergenza 118;
 - g. Gestire servizi sanitari ordinari ed urgenti ad ammalati e feriti anche con l'utilizzo di idonei mezzi di soccorso;
 - h. Organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente od in collaborazione con strutture Pubbliche;
 - i. Promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione sanitaria;
 - j. Promuovere e gestire la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private ed Istituzioni Pubbliche;
 - k. Organizzare e gestire iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
 - l. Promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
 - m. Organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
 - n. Promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;





- o. Organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e migranti, comunque e anche in condizioni anche temporanee di difficoltà;
 - p. Organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
 - q. Promuovere ed organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;
 - r. Gestire servizi sanitari ordinari ed urgenti per animali feriti e ammalati anche con l'utilizzo di idonei mezzi di soccorso
 - s. Promuovere ed organizzare e gestire percorsi formativi per i propri Associati e per la collettività;
 - t. La realizzazione e la produzione di strumenti didattici per le attività di cui al precedente comma;
 - u. Costituire circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo riservati ai tesserati dell'Associazione P.A. CVV.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
 4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
 5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.
 6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.
 7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i).
 8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
 9. L'ODV ha obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. D.lgs 117/2017 e s.m.i

10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art.4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita stessa è indivisibile ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - d. Titoli pubblici o privati.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art 7 117/2017 2 s.m.i.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - g. Attività diverse di cui all'art 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 es.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.





Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'artg. 32 del D.lgs 117/2017 e s.m.i il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV [in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato] (1) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.6.

Art. 6

Criteria di adesione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
 - a. La qualifica di Associato è acquisita dalle persone che avendo superato il 16° anno di età, aderiscono agli scopi della ODV venendo su loro richiesta scritta accolte nell'Associazione previa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
 - b. I minori di età possono essere ammessi quali Associati con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita l'attività parentale.
 - c. Gli associati in regola col pagamento della quota associativa hanno il diritto di partecipare alle assemblee, hanno diritto di voto, diretto o per delega, e hanno pure il diritto di candidarsi a tutte le cariche sociali.
 - d. Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del relativo regolamento interno dovendo versare tempestivamente le quote sociali annuali fissate dall'Assemblea generale.
 - e. Gli Associati partecipano ai corsi gratuiti di formazione e perfezionamento nelle attività dell'ODV con particolare riguardo ai corsi di pronto soccorso.
 - f. Agli Associati vengono consegnate le apposite tessere di appartenenza all'ODV con le rispettive qualifiche di appartenenza.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. Per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi quindici giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associato limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività.
 - a. I soci hanno diritti:
 - . di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - . di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - . di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - . di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
 - b. I soci sono obbligati:
 - . all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - . a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - . al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.



Art.8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente e il/i Vicepresidente/i;
 - d. Il Collegio dei Probiviri;

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati in regola col pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone di voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.



9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. Approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 117/2017;
 - b. Discute ed approva i programmi di attività;
 - c. Elege tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV;
 - e. Nomina e regola l'organo di controllo;
 - f. Elege e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
 - g. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione e responsabilità nei loro confronti;
 - h. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j. Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k. Delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - l. Delibera sull'esclusione dei soci;
 - m. Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attributi dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;





- n. Delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o. Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;
 - p. Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art.3 comma 6 dello Statuto;
 - q. Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - r. Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili fino a un massimo di quattro mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'art. 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. Redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'Art. 13 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - c. Delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. Sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. Sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. Propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente statuto;
 - g. Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni due mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno il 50% dei componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore

Art. 13

Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'Art.30 D.lgs 117/2017 e s.m.i., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017es.m.i. il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15

Collegio dei Probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I probiviri durano in carica numero quattro anni e sono rieleggibili numero quattro Volte.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti il Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 16

Collegio dei Revisori

- a. Il Collegio dei Revisori è composto da membri non associati facenti parte di studi esterni professionisti certificati e abilitati nel settore.



Art. 17
Regolamenti

1. Stabilisce forme di partecipazione consuntiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
2. Individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative;
3. Determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, del Direttore Sanitario, degli altri Direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
4. Regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

Art. 18

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'Art. 9 del D.lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D, lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ed altri Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.



Art. 19

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D. lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.



P.A. CROCE VERDE VILLASTELLONE

Via Artemisia Gentileschi, 3
10029 Villastellone (TO)

Tel. 011.19.77.60.63

C.F. 94069090010

Ai fini della registrazione del presente verbale di Statuto composto da quattordici pagine si richiede l'esenzione dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 sul Volontariato.